

CISM

CONFERENZA ITALIANA
SUPERIORI MAGGIORI

Via Giuseppe Zanardelli, 32
00186 Roma
06.3216841 - 06.3216455
cism.segreteria@gmail.com

Consiglio
di Presidenza

P. LUIGI GAETANI
Presidente

P. CLAUDIO PAPA
Vice Presidente

D. ROBERTO DAL MOLIN
Vice Presidente

P. GAETANO LA SPEME
Vice Presidente

P. SILVANO PINATO
Segretario generale

D. GIOVANNI DAL PIAZ
Consigliere esperto

P. PIER LUIGI NAVA
Consigliere esperto

P. PINO VENERITO
Amministratore

P. CARLO TINELLO
Rappresentante della CIMI

Inviare notizie
e contributi a:
cism.segreteria@gmail.com

Consiglio
di Redazione

Don Vincenzo Marras
Coordinatore
vincenzo.marras@stpauls.it

Sr. Fernanda Barbiero
Fernandabarbiero1@gmail.com

P. Pietro Sulkowski
piotr.sulk@libero.it

Dom Giovanni Dal Piaz
gdpp947@gmail.com

Don Beppe Roggia
roggia@unisal.it

P. Egidio Picucci
epicucci@libero.it

Sr. Emilia Di Massimo
emiliadimassimo11@gmail.com

Religiosi in Italia

SUPPLEMENTO A TESTIMONI

FEBBRAIO 2021

CHIAVI DI LETTURA, OPPORTUNITÀ E RISCHI

La rivoluzione del Terzo settore

In queste pagine portiamo a conoscenza, in forma sintetica e semplificata, del contenuto del Vademecum esplicativo della Riforma del Terzo settore con particolare attenzione alle peculiarità e necessità degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica operanti in Italia. Il documento, redatto da CISM e USMI in collaborazione con il Centro studi sugli Enti ecclesiastici (Cesen), oltre a offrire alcune chiavi di lettura della Riforma, propone criteri utili a coglierne opportunità e rischi, tutti da valutare.

Quando parliamo di Terzo settore facciamo riferimento al cosiddetto mondo "non profit", che il legislatore italiano ha inteso riformare. La Riforma rappresenta per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica una grande opportunità e, al tempo stesso, una sfida. Mentre apre importanti prospettive d'impegno nelle attività di utilità sociale, dove la carità cristiana è particolarmente sollecitata, al tempo stesso richiede ai singoli Istituti una chiara consapevolezza del proprio carisma e della propria "mission" ecclesiale.

Il via alla Riforma è stato dato con la Legge delega per la Riforma del Terzo settore, in vigore dal 3 luglio 2016. Alla Legge delega sono seguiti, entro i primi giorni di agosto 2017, cinque diversi decreti legislativi – tra i quali il Codice del Terzo Settore e il Decreto sull'impresa sociale – e nell'anno successivo due decreti correttivi degli stessi nonché numerosi atti di natura amministrativa. E non è finita: si è in attesa dei tempi che fissano l'entrata in vigore della Riforma nel



suo complesso e la messa a regime del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Scopi e condizioni della Riforma

La Riforma persegue diversi scopi: (1) razionalizzare la precedente disciplina, caratterizzata da numerose normative di dettaglio, spesso poco coordinate con gli altri settori dell'ordinamento; (2) valorizzare il Terzo settore come *partner* essenziale della pubblica amministrazione e di progressiva regressione del

welfare state; (3) “professionalizzare” l’attività degli enti del Terzo settore in ragione dei servizi prestati e (4) assicurare forme di trasparenza sull’operato degli enti del Terzo settore. Per le loro caratteristiche istituzionali e in conformità al proprio carisma, gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica svolgono tradizionalmente numerose attività previste dalla Riforma come proprie del Terzo settore: «interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»; «interventi e servizi sociali», che di fatto descrivono le innumerevoli opere di carità; «integrazione sociale dei migranti» e «cooperazione allo sviluppo»; le opere educative, interventi di «educazione, istruzione e formazione professionale, compresa la formazione extrascolastica per la prevenzione della dispersione scolastica».

Tuttavia l’accesso al sistema regolato dalla Riforma per gli Istituti religiosi non può avvenire in modo immediato. Essi appartengono, infatti, al diverso ordinamento, indipendente e sovrano, della Chiesa Cattolica e tuttavia, quando svolgono attività diverse da quelle di religione o di culto, in conformità agli accordi concordatari, sono soggetti alle leggi dello Stato italiano nella misura in cui nell’applicazione della legge statale vengano rispettate la loro struttura e la loro finalità.

Per rispondere a tali esigenze, la Riforma ripropone, con alcune rilevanti modifiche, il modello adottato dalla disciplina precedente in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*Onlus*) e comunemente identificato come “ramo” dell’ente ecclesiastico. Secondo tale modello, gli Istituti che svolgono attività di interesse generale possono partecipare al sistema del Terzo settore se rispettano tre condizioni: (1) l’adozione di un regolamento che, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme della disciplina civile e sia iscritto nei Registri identificati dalla legge; (2) la costituzione di un patrimonio destinato per lo svolgimento dell’attività di interesse generale; e (3) la tenuta di scritture contabili separate. A seconda che il regolamento del “ramo” recepisca le norme del Codice del Terzo Settore o del Decreto sull’impresa sociale, si parla, rispettivamente, di “ramo ente del terzo settore” o “ramo d’impresa sociale”.

Aderendo a tali indicazioni, un Istituto accede al regime del Terzo settore, mantenendo, nel contempo, la propria natura canonica: i beni e le attività destinate al “ramo” rimangono dell’Istituto e trovano applicazione le regole su gestione e controllo previste dal diritto canonico.

Occorre, tuttavia, segnalare che non è ancora chiaro se il patrimonio destinato costituisca una separazione patrimoniale in senso tecnico, così da limitare l’azione dei creditori per il soddisfacimento del proprio credito ai soli beni individuati nel patrimonio destinato. In questa situazione, sussiste, pertanto, la possibilità che l’insolvenza nell’attività di interesse generale svolta dall’Istituto si riverberi sul suo intero patrimonio, così da rendere potenzialmente troppo rischiosa l’adesione al sistema del Terzo settore.

Modalità alternative

Un approccio alternativo è costituito dalla creazione di enti civili qualificati come enti del terzo settore o Impresa sociale da parte dell’Istituto. Tale approccio comporta la costituzione di enti giuridicamente distinti rispetto all’Istituto, ma soggetti alla sua direzione e coordinamento, di regola realizzata mediante la nomina dei relativi amministratori. Questa soluzione presenta diversi vantaggi: (1) consente di utilizzare la forma giuridica ottimale per le singole attività di interesse generale (anche di tipo societario, nel caso di impresa sociale), soprattutto con riguardo all’amministrazione e alla *governance*; (2) permette di mantenere i beni “essenziali” in capo all’ente ecclesiastico, così da conservarne la soggezione al regime canonico; (3) realizza una allocazione delle attività e delle passività tra soggetti giuridicamente distinti, isolando ciascun componente dal rischio di insolvenza dell’altro; (4) consente di distribuire gli utili dell’impresa sociale in forma societaria nei limiti previsti dalla legge. Ma anche questa impostazione non è esente da limiti. Il modello degli enti civili collegati, infatti: (1) comporta una moltiplicazione dei costi di gestione proporzionale al numero dei singoli enti; e (2) non impedisce, in senso assoluto, la responsabilità di chi esercita il controllo, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge. Nella prospettiva più specifica degli Istituti, l’adozione del modello può determinare una maggiore distanza tra la gestione dell’attività di interesse generale e le caratteristiche istituzionali o il carisma originario dell’Istituto. Di qui la necessità di una particolare attenzione perché la gestione indiretta dei beni e delle attività sia svolta in modo da assicurare il rispetto delle finalità che hanno determinato la nascita dell’opera.

riduzione
a cura di VINCENZO MARRAS

I rami *Onlus*

La presenza di rami *Onlus* in molti Istituti religiosi richiede un’attenta valutazione sull’opportunità di proseguire l’attività di interesse generale nelle modalità stabilite dalla Riforma. L’Istituto che dispone di un ramo *Onlus*, infatti, può decidere se iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore nelle modalità e nei tempi indicati oppure non iscriversi al Registro e continuare a operare, ma senza la qualifica di *Onlus*. Nel primo caso è garantita una continuità fiscale mediante la qualifica di “ramo” Ente del Terzo settore o Impresa sociale, nel secondo caso è necessaria un’analisi caso per caso relativa all’obbligo di devoluzione del patrimonio previsto dalla disciplina sulle *Onlus*. È probabile che, per le realtà di piccole dimensioni dotate di un esiguo patrimonio, sia opportuno condurre il “ramo” alla perdita della qualifica di *Onlus* e continuare a operare valutando nuove forme organizzative. Per le realtà di dimensioni più consistenti, è, di contro, consigliabile aderire al sistema del Terzo settore nei tempi e nei modi indicati.

OPPORTUNITÀ E MODALITÀ DI ADESIONE ALLA RIFORMA

Per una scelta consapevole

In questa seconda parte si indicano alcuni criteri per favorire una scelta consapevole su opportunità e modalità di adesione alla Riforma, e successivamente vengono offerte alcune indicazioni operative.

Per una corretta valutazione sulla scelta da compiere non è sufficiente basarsi unicamente su aspetti economici e fiscali, né tanto meno è saggio delegare ai consulenti dell'Istituto il giudizio sull'opportunità di aderire alla Riforma e sulle relative modalità. Risponde, invece, a ragionevoli criteri di prudenza collocare la scelta di aderire o meno al sistema della Riforma nell'ambito di valutazioni di natura carismatica, capaci di valorizzare le opere in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerando l'ambito di operatività delle iniziative dell'Istituto, le relative modalità di svolgimento e il loro fabbisogno economico-finanziario. Il dialogo con i professionisti che assistono l'Istituto può consentire una più compiuta consapevolezza delle possibili soluzioni e delle relative implicazioni.

Attente valutazioni

Naturalmente la Riforma impatta in maniera diversa a seconda delle dimensioni delle opere. Sono, quindi, valutazioni da farsi caso per caso, magari considerando forme collaborative tra realtà di piccole dimensioni. Per le opere più consistenti, le previsioni della Riforma paiono suggerire l'adozione del modello "Impresa sociale", che consente di utilizzare il modello della società e, quindi, beneficiare di soluzioni organizzative di efficienza collaudata. Spesso gli Istituti beneficiano con le risorse che derivano dalla gestione delle opere in Italia l'intera famiglia religiosa. In tali casi, è ragionevole una più attenta valutazione circa l'opportunità di aderire alla Riforma e le relative modalità. La Riforma, infatti, consente, solo in alcuni casi e a determinate condizioni (in particolare, quando l'impresa sociale è costituita in forma societaria), il trasferimento delle risorse generate dall'esercizio dell'attività a beneficio dell'intero Istituto o di alcune sue articolazioni. Analoghe considerazioni valgono per il sostegno alle attività missionarie e di carità. L'adesione al sistema della Riforma può, infatti, consentire una maggiore capacità di raccogliere fondi. È poi ragionevole ritenere che nel futuro l'accreditamento o la convenzione con gli enti pubblici per l'esercizio di determinate attività di interesse generale – vale, ad esempio, per gli ambiti socio-sanitari o socio-assistenziali – possa essere subordinato all'appartenenza al sistema del Terzo settore. In questa prospettiva, l'adesione al sistema della Riforma risulta necessaria per le opere degli Istituti che svolgano le proprie attività in regime di convenzione con enti pubblici, fatta salva l'ulteriore valutazione sulle implicazioni fiscali della soluzione adottata.

La scelta di aderire alla Riforma comporta alcuni adempimenti istituzionali, che dipendono dall'opzione compiuta



da ciascun Istituto in ordine alla modalità di adesione: "ramo" o ente civile collegato.

Se l'Istituto decide di svolgere le attività di interesse generale nel regime della Riforma secondo il modello del "ramo" deve: (1) adottare un regolamento e, a seconda dell'impostazione prescelta, recepire le norme del Codice del Terzo settore o del Decreto sull'impresa sociale; (2) individuare un patrimonio destinato e (3) tenere scritture contabili separate.

Il regolamento deve essere adottato «in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata» e va «depositato» nel Registro unico nazionale del Terzo settore» o, per l'impresa sociale, nel registro delle imprese «nel rispetto della struttura e delle finalità» degli enti ecclesiastici.

Contestualmente all'adozione del regolamento, è necessario «individuare il patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività di interesse generale», che può essere costituito da beni, mobili e immobili, e risorse finanziarie (denaro contante, titoli, crediti). In ogni caso, i beni individuati non "fuoriescono" dal perimetro dei beni dell'Istituto conservando, così, la loro natura ecclesiastica. Il patrimonio destinato deve, inoltre, essere adeguato al volume di attività svolta dal "ramo". In caso contrario, è possibile ipotizzare che banche e fornitori richiedano garanzie all'Istituto come condizione per l'erogazione del credito e la prestazione di beni o servizi.

L'adozione del regolamento e la contestuale individuazione del patrimonio destinato costituiscono atti di straordinaria amministrazione e necessitano pertanto di autoriz-

